

Marzo 2022

Consultazione relativa alle modifiche dell'ordinanza sui medicinali veterinari e all'ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Rapporto sui risultati

Indice

Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Procedura di consultazione.....	3
3.	Osservazioni generali.....	4
4.	Commenti sulla bozza dell'OMVet	7
5.	Commenti sull'ordinanza concernente il Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV)	17
6.	Elenco dei partecipanti alla consultazione	19

1. Situazione iniziale

L'ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet; RS 812.212.27) si basa sulla legge sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21) e sulla legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). Essa mira:

- a garantire l'impiego corretto dei medicinali veterinari; in particolare la prescrizione, la dispensazione e l'impiego di antibiotici in modo mirato e secondo necessità;
- a proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicinali veterinari nelle derrate alimentari di origine animale;
- a garantire un adeguato approvvigionamento con medicinali veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci, allo scopo di proteggere la salute degli animali.

Con la modifica del 18 marzo 2016 della LATER e l'ordinanza sul sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV; RS 812.214.4) emanata in virtù della stessa, sono state create le basi per il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) e per i relativi obblighi di notifica. Il SI AMV è finalizzato alla sorveglianza del consumo di antibiotici ed è parte integrante della Strategia resistenze agli antibiotici (StAR), che mira ad assicurare a lungo termine l'efficacia degli antibiotici. A tale proposito, un aspetto importante è il loro impiego corretto, prendendo adeguate misure in caso di un utilizzo al di sopra della media.

Visto che il SI AMV è in funzione da inizio 2019, la registrazione dei dati è ormai consolidata e viene continuamente migliorata. In una tappa successiva è ora necessario disciplinare le relative misure ed effettuare le necessarie precisazioni, visto che le prime esperienze con il funzionamento del SI AMV hanno mostrato carenze nella raccolta dei dati, lacune tecniche ed errori di traduzione.

La presente revisione dell'OMVet intende agevolare il lavoro quotidiano dei veterinari, semplificando ad esempio il processo di importazione di medicinali e migliorandone la disponibilità con ulteriori possibilità di cambiamento di destinazione. Anche il fatto che i contratti con i veterinari responsabili tecnici (contratti con VRT) diventano ora parte integrante delle convenzioni sui medicinali veterinari (convenzioni Mvet) persegue lo stesso scopo; infatti, con le nuove stipulazioni, non saranno più necessari contratti separati. Inoltre le convenzioni Mvet devono essere riportate nel SI AMV.

Gli adeguamenti concernenti api e altri insetti intendono contribuire alla sicurezza alimentare colmando lacune esistenti, per esempio sull'obbligo di tenere un registro, e considerando come animali da reddito ai sensi dell'OMVet anche gli animali da cui si ricavano alimenti per altri animali.

Infine, questa revisione mira a chiarire alcune disposizioni dell'OMVet che in passato hanno ripetutamente dato luogo a discussioni in materia di esecuzione.

2. Procedura di consultazione

Il DFI ha condotto una procedura di consultazione dal 25 marzo al 9 luglio 2021 sul progetto di revisione dell'OMVet e dell'O-SIAMV secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla consultazione.

Oltre ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein sono stati invitati a partecipare i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché altre organizzazioni e cerchie interessate.

Complessivamente sono pervenuti 66 pareri (Cantoni: 24, partiti: 1, associazioni mantello: 2, altre cerchie interessate: 39), consultabili alla pagina <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2021#EDI>.

Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi. In primo luogo, vengono riassunte le osservazioni di carattere generale, seguite dai pareri dettagliati sui singoli articoli.

3. Osservazioni generali

L'ASVC ha presentato un parere le cui osservazioni generali sono condivise grosso modo dalla maggior parte dei Cantoni. L'ASVC e quindi la maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) accolgono con favore le modifiche proposte e fanno tre osservazioni in proposito:

- a. le semplificazioni per l'importazione di medicinali veterinari potrebbero portare agevolazioni puntuali in caso di emergenze di medicinali, ma per garantire un'esecuzione uniforme è necessario un esame preliminare delle notifiche da parte dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
- b. l'estensione dell'obbligo di tenere un registro anche per i medicinali veterinari per le api è accolta con favore nell'interesse della sicurezza alimentare e della parità di trattamento;
- c. le misure in caso di consumo di antibiotici aumentato o eccessivo sono appropriate e opportune, ma possono essere attuate solo se sono disponibili dati corretti e rappresentativi. I Cantoni dovrebbero disporre di poteri discrezionali in questo senso.

Anche alcuni Cantoni accolgono con favore la proposta in questo senso, pur esprimendo in parte priorità diverse. ZH, per esempio, accoglie con favore l'importazione facilitata di medicinali veterinari, ma avverte di prestare attenzione all'esecuzione. Nel quadro del controllo quinquennale o decennale degli studi veterinari, in alcuni casi i Cantoni si ritroverebbero a rivedere fatti accaduti molto tempo prima. Per questo motivo, l'USAV o Swissmedic dovrebbero verificare «prontamente, in maniera unitaria ed efficiente» i requisiti per un'importazione secondo l'art. 7 cpv. 1 OMVet.

Per ZG, le misure in caso di aumento del consumo di antibiotici sono troppo restrittive e comportano un elevato onere di applicazione. L'autorità di esecuzione deve controllare l'esattezza di ogni superamento notificato dei valori di segnalazione e di azione nonché le misure correttive proposte dall'interessato. In caso di superamento dei valori di segnalazione e di azione, i veterinari vanno incontro troppo presto e in modo eccessivo a misure amministrative.

GE accoglie con favore la semplificazione dell'importazione di medicinali veterinari per i veterinari svizzeri, tenendo conto degli studi veterinari che si trovano nelle vicine zone oltrefrontiera in Francia. Il cambiamento di destinazione e il confezionamento parziale permettono di prescrivere un trattamento appropriato e quantità adeguate di medicinali veterinari, evitando così un'eccessiva dispensazione.

CDS accoglie con favore il fatto che venga presa in particolare considerazione la Strategia resistenze agli antibiotici (StAR) e ritiene importante l'aggiunta che l'impiego regolare di antibiotici sia legata all'igiene della stalla e alla detenzione degli animali. Sostiene inoltre la posizione di ASVC.

Anche l'Alleanza del Centro è d'accordo con la revisione e chiede una protezione sistematica dell'ambiente per il benessere della popolazione e degli animali in agricoltura, sostenendo un uso più mirato degli antibiotici in ambito agricolo. Ritiene inoltre che un allentamento delle regole di importazione dovrebbe essere previsto solo per le importazioni da Paesi che dispongono di un sistema di controllo equivalente e sostiene un obbligo di diligenza esteso, chiedendo di mettere in primo piano il benessere degli animali e non le considerazioni economiche e il profitto.

Il PS ha preso nota della consultazione, ma si è astenuto dall'espore un parere sul contenuto. Le altre parti non si sono espresse.

Hanno invece commentato ampiamente molte organizzazioni direttamente interessate. La quasi totalità è fondamentalmente d'accordo con la revisione, a partire dall'ASVC, che ha fornito la base per i pareri dei Cantoni già citati.

SVS accoglie con favore i nuovi regolamenti sulle importazioni, se possono servire a contrastare i problemi di approvvigionamento. Esige una lista vincolante di medicinali veterinari che possono essere importati e la possibilità di merce in conto deposito in Svizzera. L'importazione di medicinali veterinari esteri da parte dei veterinari stranieri non dovrebbe discriminare in nessun caso i veterinari svizzeri. SVS è molto critica nei confronti delle prescrizioni sugli antibiotici. In linea di principio, sostiene la volontà di responsabilizzare i detentori di animali da reddito e gli studi veterinari per i quali si rileva un aumento massiccio del consumo di antibiotici, a condizione che le misure prese a questo scopo siano appropriate e proporzionate. Secondo SVS, tuttavia, le misure proposte non sono né proporzionate né appropriate. Il parere di SMGP coincide con quello di SVS.

USC è d'accordo in linea di principio con il progetto, ma ha alcune importanti riserve. Il cambiamento di destinazione e l'eventuale importazione di medicinali veterinari non omologati in Svizzera sono accolti con favore, ma:

- a. La disposizione secondo cui un Mvet la cui omologazione è stata rifiutata in Svizzera non può essere importato con l'approvazione dell'USAV non è fattibile per i veterinari ed è quindi respinta. USC chiede che sia inviata ai veterinari una panoramica delle sostanze attive che possono importare legalmente. Per quanto riguarda le importazioni, dovrebbe essere ammessa l'organizzazione di merce in conto deposito nell'interesse di una gestione più semplice e di un approvvigionamento più rapido.
- b. La legislazione sulla protezione degli animali definisce le condizioni per la detenzione, la cura e l'accudimento degli animali. Pertanto, nell'ordinanza sui medicinali veterinari si dovrebbe rinunciare alle disposizioni relative a tali aspetti.
- c. USC respinge le nuove disposizioni da cui può essere derivato un obbligo, ad esempio per la conclusione di contratti di manutenzione per impianti tecnici.
- d. Le soglie al di sopra della quale è necessario l'intervento delle autorità in caso di consumo di antibiotici aumentato o eccessivo devono essere definite numericamente nell'ordinanza e non in una direttiva tecnica. Quando l'uso di antibiotici si stabilizza a

un livello basso e le misure sono state ampiamente esaurite, i valori di informazione e di segnalazione devono essere disattivati.

Su questa base dell'USC hanno inviato un parere anche le associazioni cantonali di Berna (BEBV) e Soletta (SOBV), SBLV e HOS.

Anche Apisuisse chiede una regolamentazione più vincolante delle importazioni. Visto che in Svizzera non c'è un veterinario specializzato in apicoltura, deve essere chiaro chi è autorizzato alle importazioni. SSPR, che rappresenta piccoli ruminanti, cervi e camelidi del nuovo mondo, ha un problema simile, anche se meno pronunciato.

Anche gli allevatori di suini (Suisseporcs), di capre (FSAC), i produttori di latte (SMP), i produttori di pollame (SGP), Gallosuisse e Swiss Beef, in questo documento da ora in poi indicati più volte come «(associazioni di) produttori di carne», si esprimono in maniera sostanzialmente positiva nei confronti della proposta. Affermano che la Svizzera è un mercato di piccole dimensioni per i medicinali veterinari e potrebbe quindi accadere che non vi sia nessun medicamentario veterinario omologato per determinate indicazioni o specie animali. Con il cambiamento di destinazione e l'importazione su due livelli di medicinali veterinari non autorizzati in Svizzera si tiene conto di questa circostanza. Tuttavia, essi hanno fondamentalmente le stesse riserve delle associazioni di agricoltori. I produttori di pollame e SVGM fanno notare che il pollame è la terza specie animale più importante per l'agricoltura svizzera e che presenta alcune specificità, in particolare per i trattamenti di gruppo e la procedura di vaccinazione o in relazione alla fornitura di importanti sostanze attive. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di profilassi delle malattie o di situazioni di emergenza in assenza di registrazioni alternative. FSAC considera importante per l'allevamento e la detenzione dei caprini che si semplifichino l'importazione di medicinali e il confezionamento parziale. Tuttavia, si oppone al fatto che la decornazione dei capretti sia resa più difficile.

Anche il servizio sanitario bovino (RGD) e il servizio sanitario svizzero per vitelli (SSV) accolgono con favore la revisione, soprattutto per quanto riguarda «l'agevolazione dell'importazione e del cambio di destinazione di medicinali» con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. In riferimento alle misure per ridurre il consumo di antibiotici e prevenire la resistenza, essi ritengono opportuno non concentrarsi su singole aziende o studi veterinari, ma soprattutto sui metodi di produzione e di allevamento, in modo da evidenziare i problemi a monte.

Per le associazioni di allevatori alpini (SAB e SAV) è importante che non ci siano restrizioni alla costituzione di scorte e all'importazione di medicinali veterinari da parte dei veterinari. Inoltre, si richiede una semplificazione dei controlli durante le visite alle aziende nel quadro della convenzione Mvet per le piccole aziende e gli alpi con una buona gestione. Esse dovrebbero aver luogo a valle in inverno ed essere prolungate a un ritmo biennale se la detenzione è ben gestita.

Le associazioni bio (Biosuisse, FiBL) e SMGP si concentrano soprattutto sulle misure preventive per animali sani e accolgono con favore tutte le misure che portano alla riduzione degli antibiotici nella detenzione. Fanno notare che l'attuale situazione giuridica permette solo che i medicinali fitoterapici secondo formula siano prescritti dai veterinari e dispensati in farmacia e che ciò non è praticabile, soprattutto negli studi veterinari per animali da reddito.

Protezione svizzera degli animali (PSA) vorrebbe che le definizioni fossero ampliate o adattate, in particolare il termine «animale da compagnia» dovrebbe essere adattato secondo la legislazione sulla protezione degli animali. Insieme agli zoo, fa presente che gli animali domestici vengono talvolta dati in pasto agli animali dello zoo. Per questo aspetto e per l'importazione e il cambiamento di destinazione di medicinali veterinari è necessario prevedere le dovute eccezioni. Anche le due università richiamano l'attenzione su problemi specifici nel loro ambito.

ASSGP, che rappresenta gli interessi dei fabbricanti e dei distributori di medicinali OTC (over the counter, ossia senza obbligo di prescrizione), è del parere che gli articoli 18 e 20 LATer siano particolarmente rilevanti per le disposizioni sull'importazione e che la proposta secondo cui in futuro i medicinali veterinari, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'OMVet, potranno essere importati senza autorizzazione da Swissmedic esclusivamente con una notifica all'USAV, non sia conforme alla LATer e metta inutilmente in discussione la sicurezza dei medicinali. Pertanto respinge le disposizioni d'importazione proposte. Lo stesso fa Scienceindustries.

Per Micarna sono importanti tre punti: la disponibilità di medicinali veterinari, il loro uso corretto e prodotti di origine animale senza residui. La preoccupazione principale è prevenire sistematicamente la resistenza agli antibiotici. In futuro, la banca dati sugli antibiotici dovrebbe essere usata come strumento di controllo e base per le sanzioni, per proteggere la grande maggioranza dei veterinari che fanno un ottimo lavoro. Un controllo mirato degli antibiotici attualmente usati di frequente è molto più efficiente di un costoso controllo capillare; a tale proposito è necessario il sostegno dell'USAV.

Proviande accoglie con favore la revisione, compresa la gestione e la documentazione più rigorosa delle premiscele di medicinali contenenti antibiotici e dei mangimi medicati. Anche Pharmasuisse e Round Table Antibiotics appoggiano pienamente la revisione.

Gli zoo sono espressamente favorevoli alla proposta di semplificare il processo di importazione di medicinali veterinari e alle ulteriori possibilità di cambiamento di destinazione per migliorare la disponibilità dei medicinali veterinari. Ciò permette di evitare una cosiddetta emergenza terapeutica.

Molti partecipanti alla consultazione danno particolare importanza all'esecuzione, nello specifico chiedendo disposizioni più precise e sanzioni (per esempio CFSB). Refdata e Scienceindustries chiedono che continui ad essere possibile la trasmissione di numeri GLN «consolidati e di facile accesso».

4. Commenti sulla bozza dell'OMVet

Art. 3

La maggior parte dei Cantoni approva espressamente l'ampliamento della definizione di animali da reddito e la definizione delle dimensioni dei gruppi di animali; AG vorrebbe ridurre le dimensioni dei gruppi.

Secondo Zooschweiz e lo Zoo Basilea, vi sono alcune ambiguità sul tema degli animali da dare in pasto agli animali da zoo. Si fa presente che in alcuni casi gli equidi da compagnia possono essere macellati in locali propri appositamente attrezzati (Zoo Basilea) o in locali di macellazione, temporaneamente chiusi, utilizzati per la produzione di alimenti per altri animali

da compagnia (animali da zoo, cani, ecc.). Secondo SVS, SMGP, Uni BE e PSA, ciò dovrebbe continuare ad essere possibile.

PSA, SMGP e SVS lamentano un'incongruenza con le definizioni secondo il diritto sulla protezione degli animali. Lo studio veterinario «Tierarztpraxis im Bad» richiama l'attenzione sul fatto che i camelidi del Nuovo Mondo in alcuni casi sono tenuti come animali da compagnia e dovrebbero quindi essere trattati come cavalli con un passaporto per equidi. Scienceindustries afferma che anche i minipig, maiali tenuti come animali da compagnia, rientrano in questa categoria.

Apisuisse suggerisce che, nel caso delle api, dovrebbero essere considerate come gruppo di animali dieci *colonie*.

SVS, SMGP, PSA, Scienceindustries e Micarna richiedono che, per alcuni animali, nella definizione vengano definiti gruppi di dimensioni inferiori. Dovrebbe essere definito anche il termine «galenica».

ZH richiama l'attenzione sulla confusione definitoria creatasi storicamente: il termine «studio o clinica veterinaria» dovrebbe essere definito nell'articolo 3 TAMV e utilizzato in modo coerente in tutto il testo, inoltre in una definizione di «detentore di animali e detenzione di animali» nell'articolo 3 TAMV si dovrebbe fare un rimando all'OFE e all'OTerm.

Art. 4

In riferimento all'etichetta supplementare, VD ha problemi a capire cosa si intenda con «un emballage unitaire» nella versione francese e, secondo SVS e SMGP, il termine «medicamenti veterinari» è troppo restrittivo: si dovrebbe usare il termine generico «medicamenti».

Art. 5

Anche nelle disposizioni sulle istruzioni per l'uso, secondo SVS e SMGP si dovrebbe usare il termine «medicamenti».

Art. 6

L'estensione del cambiamento di destinazione «per motivi galenici» è accolta con favore da tutti i partecipanti. SVS e SMGP auspicano una formulazione più precisa della lettera a: «non è omologato e non è disponibile nessun medicamento veterinario» dovrebbe essere sostituito da «se non è disponibile nessun medicamento veterinario omologato», che riflette con maggiore esattezza il senso della frase. Scienceindustries apporterebbe precisazioni sulle specie animali da trattare, specificando la lettera c (resistenza agli antibiotici omologati per le specie animali da trattare).

ASVC e la maggior parte dei Cantoni vorrebbero una formulazione più precisa delle lettere b e c, poiché manca il riferimento esatto: b. se l'utilizzo del medicamento veterinario effettivamente omologato per l'indicazione corrispondente non è possibile nel caso specifico a causa di motivi galenici; c. se si teme lo sviluppo di una resistenza agli antibiotici nell'utilizzo del medicamento veterinario effettivamente omologato per l'indicazione corrispondente.

L'ospedale veterinario di ZH vorrebbe escludere dal cambiamento di destinazione i cosiddetti «highest priority critically important antimicrobials».

Art. 7

Le nuove disposizioni sull'importazione sono ritenute controverse. ASSGP e Scienceindustries le rifiutano in via generale: ritengono infatti che le basi giuridiche della LATer non siano sufficienti per l'importazione di medicinali veterinari senza autorizzazione (solo con una notifica). Gli altri partecipanti alla procedura di consultazione in linea di principio sono d'accordo con il nuovo regolamento d'importazione, ma richiedono soprattutto modifiche formali e sostanziali.

Secondo i Cantoni e ASVC, la struttura degli articoli da 7 a 7d è poco chiara e va rivista, soprattutto la versione francese.

I Cantoni e ASVC chiedono che alla notifica di importazione sia specificato il nome con il numero IDI e RIS e richiamano l'attenzione su un'incoerenza con la responsabilità di base di Swissmedic per le importazioni. Ritengono che, nell'interesse di un'esecuzione semplice e uniforme, l'USAV debba verificare la conformità alla legge delle notifiche in entrata secondo il capoverso 1 lettere a–d prima di registrarle in ASAN. Tutte le parti richiedono un modello di formulario.

SVS e SMGP chiedono di precisare il requisito al capoverso 1, lettera b «se in Svizzera non è omologato e non è disponibile alcun medicamento veterinario alternativo o di effetto terapeutico equivalente». L'Università di Berna propone una lista positiva delle sostanze che possono essere importate per i cavalli da compagnia (da Paesi che dispongono di un sistema di controllo equivalente). Gli zoo richiedono norme speciali o eccezioni per le loro esigenze. Per esempio, lo Zoo di Zurigo e l'Università di Zurigo vorrebbero una semplificazione per quanto riguarda l'importazione di medicinali veterinari per animali da compagnia e un'estensione alla «Formula magistralis». Apisuisse chiede che le sostanze attive non omologate come medicinali veterinari in Svizzera non possano essere importate senza autorizzazione, cosa che non è chiara dall'ordinanza e dai commenti.

I Cantoni francofoni chiedono che «État» sia sostituito da «pays».

Lo zoo di Zurigo osserva che finora l'importazione di medicinali veterinari per gli animali da compagnia non era soggetta a notifica o autorizzazione; ciò dovrebbe rimanere tale.

Art. 7a

L'ospedale veterinario di Zurigo osserva che per le importazioni con autorizzazione, la lettera a dovrebbe recitare «in un altro Paese *che prevede* un controllo equivalente...» invece di «che non prevede...».

I Cantoni e l'ASVC chiedono di aggiungere la lettera h alla disposizione sull'importazione con autorizzazione: «Se si tratta di medicinali veterinari immunologici, ad eccezione degli allergeni». Inoltre, dovrebbero essere effettuate una riorganizzazione linguistica e logica degli articoli 7a e 7c e un'aggiunta al capoverso 2: anche qui dovrebbero essere possibili solo le importazioni da Paesi che dispongono di un sistema di controllo equivalente.

Le associazioni di agricoltori e (le associazioni di) produttori di carne ritengono che il requisito dell'«elevato beneficio terapeutico» sia evidente sulla base della struttura a cascata e quindi chiedono la cancellazione della lettera f.

Gli zoo chiedono di tenere conto dei casi particolari; per esempio, lo zoo di Zurigo propone di consentire l'importazione con autorizzazione di medicinali con Formula magistralis.

Art. 7b

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione accolgono con favore la possibilità del cambiamento di destinazione per i medicinali importati. ASSGP e Scienceindustries la rifiutano, affermando che sia non conforme al sistema degli agenti terapeutici, metta inutilmente in discussione il compito della sorveglianza del mercato da parte dell'Istituto per i medicinali veterinari e comporti il rischio che si possa aggirare il sistema della sicurezza dei medicinali veterinari in Svizzera.

Art. 7c

Gli zoo deplorano il mantenimento del divieto di importare medicinali non omologati contenenti organismi geneticamente modificati. Come dimostrano l'attuale pandemia e la campagna di vaccinazione, dipendiamo da questi medicinali e la loro importanza sta aumentando. Propongono quindi urgentemente di riconsiderare il divieto assoluto e di inserire nel testo un'eccezione.

I Cantoni fanno notare che i testi in tedesco e francese non corrispondono. I Cantoni francofoni lamentano anche una contraddizione con l'articolo 7a.

I Cantoni e ASVC chiedono lo stralcio del capoverso 3 e l'inclusione dei medicinali veterinari immunologici nell'articolo 7a. Accolgono il divieto esplicito di dispensazione per la scorta di medicinali veterinari importati di cui al paragrafo 5, plausibile ai fini della sicurezza dei medicinali. Tuttavia, SO fa notare che il veterinario dovrebbe «recarsi sull'alpe per ogni tubetto importato».

(Le associazioni di) agricoltori e (di) produttori di carne, così come SAB e SAV, chiedono lo stralcio del capoverso 2, perché i veterinari non possono sapere se e per quali medicinali veterinari è stata rifiutata un'omologazione in Svizzera. Inoltre, è possibile che per motivi di protezione dei dati non abbiano accesso alle informazioni.

SVS e SMGP chiedono che i veterinari svizzeri non vengano discriminati rispetto a quelli stranieri. Sostengono che non andrebbe prevista l'estensione della dispensazione per la scorta da parte dei veterinari stranieri, neanche se sono disponibili una convenzione Mvet e il VRT e che la visita dell'effettivo dovrebbe essere obbligatoria. PSA chiede che i veterinari che lavorano in Svizzera sulla base di trattati internazionali possano utilizzare o dispensare solo in piccole quantità i medicinali omologati nel loro Paese d'origine.

L'ospedale veterinario di Zurigo chiede lo stralcio del capoverso 4, poiché con esso i veterinari non domiciliati in Svizzera possono utilizzare più o meno tutti i medicinali veterinari omologati autorizzati nei relativi Paesi (come la combinazione di colistina e zinco), cosa che invece non possono fare i veterinari domiciliati in Svizzera, situazione da cui, tra l'altro, consegue una disparità di diritti. Chiede quindi che i veterinari stranieri possano dispensare medicinali omologati all'estero solo nel quadro di una visita dell'effettivo.

I Cantoni e ASVC sono favorevoli al divieto della dispensazione per la scorta di medicinali veterinari importati. SVS, SMPG, (le associazioni di) produttori di carne e le associazioni di agricoltori sono invece del parere che i medicinali veterinari importati devono poter essere dispensati per la scorta dai veterinari svizzeri. Alcuni suggeriscono che una *consultazione* con il veterinario sia il prerequisito, ma che i medicinali importati possano essere dispensati per

la scorta (Micarna, SGP, SVGM). GE fa notare che i veterinari stranieri non hanno una formazione VRT e quindi non possono stipulare una convenzione Mvet.

Art. 7d

I Cantoni, le associazioni di agricoltori e (le associazioni di) produttori di carne chiedono che, nel caso in cui l'AFD rilevi partite di medicinali che non sono state notificate all'USAV o per le quali non vi è l'autorizzazione dell'USAV, ne informi l'USAV e non l'Istituto.

ZH chiede che la verifica dei requisiti dell'articolo 7 capoverso 1 lettere a–d TAMV venga effettuata nel modo più rapido, uniforme ed efficiente possibile tramite un organo centrale: l'USAV o, in alternativa, Swissmedic.

Art. 8

I Cantoni considerano il capoverso 3 pragmatico e appropriato. Le associazioni di agricoltori e (le associazioni di) produttori di carne sono del parere che la modifica proposta porterebbe al divieto di dispensazione di tali prodotti per la decornazione o la castrazione. Per questo motivo, è necessaria un'aggiunta che indichi che i medicinali/stupefacenti veterinari possano continuare a essere usati per la decornazione e la castrazione. FR chiede che persone specifiche, come i guardiacaccia, siano autorizzate a conservare stupefacenti per la scorta. Micarna chiede un'eccezione per la piscicoltura, settore con problemi specifici. GE propone un'estensione agli animali da compagnia.

Gli zoo accolgono con favore l'abolizione della restrizione di dispensazione relative all'impiego della miscela di Hellabrunn (ketamina e xilazina).

Micarna accoglie con favore il fatto che si affronti la correlazione tra dispensazione di antibiotici e cattive condizioni igieniche o di detenzione, ma non ritiene che la formulazione sia efficace. I Cantoni e l'ASVC accolgono con favore l'orientamento della disposizione, ma ritengono utile un riferimento all'articolo 59 OFE e all'OPAn. (Le associazioni di) agricoltori e produttori di carne, RGD, SSV, SVS e SMGP rifiutano la disposizione e chiedono lo stralcio del capoverso 4. Ritengono infatti che la formulazione sia molto vaga e possa essere interpretata in diversi modi, quindi che non sia adatta per l'esecuzione. SVS è del parere che questi requisiti siano disciplinati nella legge sulla protezione degli animali e nelle sue disposizioni esecutive. Richiama inoltre l'attenzione sul dilemma rappresentato dal fatto che, per ragioni di benessere degli animali, è problematico negare gli antibiotici in caso di una cattiva detenzione: in questo modo infatti, si crea una situazione doppiamente stressante per gli animali. L'opinione di PSA va nella stessa direzione.

Art. 8a

I Cantoni accolgono la disposizione sul confezionamento parziale, FR critica la terminologia poco chiara in francese. SVS e SMPG considerano importante che anche i principi attivi possano essere confezionati parzialmente.

(Le associazioni di) produttori di carne accolgono con favore il confezionamento parziale, ma considerano eccessive le indicazioni richieste sull'etichetta. Le indicazioni cui alle lettere b–f non sono necessarie per una terapia di breve durata (ad esempio 5 o 10 giorni) se il medicinale veterinario viene dispensato solo per un trattamento specifico e non per la scorta. SVS va nella stessa direzione e al capoverso 2 vorrebbe prevedere l'etichetta solo se i medicinali non vengono consumati entro 10 giorni. Anche VD ritiene che l'etichetta sia molto lunga.

I Cantoni propongono che, ai fini della tracciabilità, figurino sull'etichetta il numero di partita o di lotto.

Lo Zoo di Zurigo e l'Università di Zurigo propongono che nel caso degli ospedali con farmacia integrata, i veterinari dovrebbero essere autorizzati anche a riempire i medicinali liquidi ad hoc al di fuori dell'ospedale. Questi non devono essere necessariamente prodotti dalla farmacia.

Art. 10

I Cantoni e l'ASVC constatano che nella prassi le convenzioni Mvet vengono concluse con gli studi o le cliniche veterinarie (=sede (RIS) di un'azienda (IDI)). Tale procedura ha senso anche come unità per il flusso merci (SI AMV) e come titolare di un'autorizzazione (autorizzazione di commercio al dettaglio), per questo suggeriscono di definire i termini «studio veterinario o clinica veterinaria» e «detentore di animali» e di utilizzarli poi in modo uniforme nell'ordinanza.

Suggeriscono anche di eliminare la dicitura «in loco», soprattutto in riferimento alle possibilità offerte dalla telemedicina. Alcuni produttori di carne (associazioni) vorrebbero eliminare il termine «visita dell'effettivo», poiché ci sono diversi modi per poter valutare lo stato di salute di un effettivo. VS vorrebbe si puntasse piuttosto sulla «conoscenza dello stato di salute dell'effettivo».

SVS, SMGP, RGD, SSV, associazioni di allevatori alpini e (associazioni di) produttori di carne vorrebbero stralciare l'ultima frase del capoverso 2 e permettere così la dispensazione per la scorta di medicinali veterinari importati che non sono omologati in Svizzera. Forniscono come esempi specifici vaccini stabulogeni che vengono importati, o il ferro 20% che è stato necessario importare quando non era disponibile in Svizzera. Lo stesso vale per i vaccini che vengono somministrati al pollame attraverso l'acqua potabile: per una buona profilassi e per ridurre il consumo di antibiotici, questi prodotti dovrebbero essere dispensati per la scorta.

La maggior parte dei Cantoni (tranne FR, SO, SG e VD, in maniera differenziata AG), ASVC, SVS e SMGP propongono di stralciare il capoverso 5, secondo il quale le convenzioni Mvet concluse devono essere registrate nel SI AMV. Ci sarebbero inoltre ancora alcune questioni irrisolte. L'ospedale veterinario di Zurigo accoglie espressamente questa disposizione.

Art. 11

Non sono stati ricevuti pareri su questa disposizione.

Art. 12

PSA propone di sostituire il termine insetti con «artropodi» (anche nell'articolo 14).

Art. 14

La disposizione relativa ai medicinali secondo formula per gli animali delle famiglie zoologiche Equidae e Camelidae e per la selvaggina tenuta in parchi è accolta con favore in maniera trasversale. Scienceindustries chiede una regolamentazione corrispondente per i minipig.

SVS, SMGP e le associazioni bio chiedono una nuova regolamentazione del problema dei medicinali secondo formula menzionati nelle osservazioni generali. I veterinari dovrebbero

essere autorizzati a dispensare medicinali fitoterapici in conformità con l'articolo 9 capoverso 2 lett. a-c^{bis} LATer, a condizione che questi siano acquistati da un'azienda che dispone di un'autorizzazione di fabbricazione e di un diritto alla dispensazione.

Art. 15a

I Cantoni e l'ASVC affermano che la fusione della convenzione Mvet e del contratto VRT crei chiarezza e rafforzi il ruolo del veterinario dell'effettivo. Tuttavia, il commento a tale proposito è nel punto sbagliato. Anch'essi chiedono una terminologia uniforme e definizioni chiare.

SVS e SMGP chiedono di mantenere l'attuale regolamentazione. Nel caso dei servizi di emergenza oppure quando l'effettivo è gestito da uno specialista che ha sede in un luogo distante, può succedere che si visitino aziende senza convenzione Mvet e che sia necessaria una terapia di gruppo per via orale. Il regolamento proposto causerebbe una notevole restrizione ponendo grandi problemi organizzativi agli studi veterinari. Lo stesso lamentano SO, RGD, SSV e (associazioni di) produttori di carne.

Art. 16

SG ritiene utile che anche le prescrizioni senza sostanze antimicrobiche, per es. per la sverminazione, vengano salvate nel Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV). In questo modo per l'esecuzione sarebbe più facile controllare se una prescrizione è stata emessa o meno. Anche i medicinali veterinari senza sostanze antimicrobiche hanno termini d'attesa che devono essere osservati.

Micarna richiama l'attenzione sulla contaminazione incrociata dello zinco con gli antibiotici, verificatasi in Danimarca.

Gli zoo ritengono che vi sia una mancanza di chiarezza su come gli zoo e i parchi zoologici debbano procedere nella registrazione dei trattamenti antibiotici per i propri animali.

Art. 18

SVS, Micarna e le associazioni di produttori di pollame sottolineano che l'acqua di abbeveramento non è un alimento per animali e che ciò andrebbe adattato di conseguenza nell'ordinanza. I dispositivi di dosaggio con cui i farmaci vengono miscelati all'acqua destinata al pollame sono così semplici e poco complessi da maneggiare che è possibile una corretta somministrazione anche senza la relativa formazione da VRT. Lo stesso si applica anche nell'UE.

Art. 19

La maggior parte dei Cantoni e ASVC richiedono a questo proposito definizioni vincolanti e unitarie. Chiedono inoltre che la «manutenzione regolare» degli impianti tecnici abbia luogo almeno annualmente e che il VRT abbia accesso ai verbali di manutenzione. Le associazioni di agricoltori, Gallosuisse, HOS e Swiss Beef vorrebbero che la manutenzione fosse effettuata da un «tecnico di servizio» in base alle scadenze di manutenzione del produttore, perché altrimenti si potrebbe derivare un obbligo di stipulazione di un contratto di manutenzione, che causerebbe costi supplementari per gli agricoltori. Alcuni produttori di carne (associazioni) chiedono che venga cancellata completamente la lettera f (SMP, Suisseporcs). SGP, SVGM e Micarna ritengono che il titolare dell'azienda sia sufficiente come responsabile.

Art. 20a

I Cantoni e ASVC chiedono che nell'articolo 20a, che fissa i compiti del veterinario responsabile tecnico, sia inserito il nuovo obbligo di cui all'articolo 19 lettera f. Il VRT dovrebbe controllare se la manutenzione dell'impianto viene effettuata correttamente.

Art. 22

I Cantoni e ASVC accolgono con favore la definizione degli obblighi di diligenza per i detentori di animali e chiedono che sia previsto un obbligo di manutenzione biennale per gli apparecchi di narcosi tramite inalazione. SMP sottolinea che la responsabilità dei problemi è in parte anche del veterinario.

FR e VD chiedono che venga mantenuto il periodo di conservazione di 3 anni per le istruzioni per l'uso.

Art. 24

SMP e Scienceindustries chiedono cosa ne è del latte utilizzato per nutrire i vitelli durante il periodo di attesa e chiedono una regolamentazione al riguardo.

Art. 25

I Cantoni e l'ASVC affermano che, contrariamente a quanto indicato nei commenti, il relativo articolo 27 non prevede adeguamenti in riferimento a un registro semplificato per i medicinali per le api.

Identitas critica lo stesso aspetto e richiama inoltre l'attenzione sui problemi di responsabilità per i cavalli tenuti nelle stalle di terzi (stalle in affitto), situazione che si verifica spesso negli agglomerati urbani. Si dovrebbe cercare di armonizzare gli obblighi di notifica tra l'ordinanza BDTA e l'OMVet.

Art. 26

Apisuisse accoglie con favore il fatto che l'obbligo di tenere un registro per le api sia ora sancito dalla legge.

Art. 30

I Cantoni e ASVC chiedono di poter comunicare, nelle procedure intercantonali senza assistenza amministrativa, i risultati dei controlli nelle aziende detentrici e informazioni comparabili sulla dispensazione di medicinali al veterinario cantonale che ha rilasciato l'autorizzazione a dispensare medicinali ai sensi dell'articolo 30 LATer.

Art. 36

I Cantoni e ASVC chiedono di verificare se la base legale per il trasferimento di dati tra Cantoni senza richiesta di assistenza amministrativa sia regolata nell'ordinanza.

In caso contrario, questo aspetto dovrebbe essere incluso nell'OMVet.

Art. 36a–36d

Gli articoli 36a e seguenti sono fortemente contestati da quasi da tutti i partecipanti alla consultazione.

SVS lamenta il fatto che alcune delle misure previste violerebbero gravemente i diritti di libertà degli interessati, per esempio la libertà economica nel caso del ritiro dell'autorizzazione di commercio al dettaglio. Tali misure dovrebbero essere incluse formalmente in una legge, oppure dovrebbero essere disciplinate a livello di legge almeno i punti fondamentali. Inoltre, è discutibile che la Confederazione abbia il potere di legiferare su alcune misure (per esempio il ritiro dell'autorizzazione di commercio al dettaglio). A ciò si aggiunge che alcune misure non possono essere prese contro gli studi veterinari in generale, ma solo contro i singoli (ad esempio, obbligo di formazione continua, ritiro dell'autorizzazione di commercio al dettaglio). SVS aggiunge che i veterinari forniscono dati completi sul consumo di antibiotici nel quadro del SI AMV: questi dati non devono essere utilizzati per sanzionare una minoranza. SVS rifiuta le misure e le restrizioni che gravano sulla maggioranza che rispetta i propri obblighi: la fiducia dei veterinari nel SI AMV e la loro volontà di fornire correttamente questi dati sarebbe gravemente compromessa. Un futuro catalogo di misure dovrebbe essere basato su una valutazione periodica della situazione. SVS si oppone a un valore soglia fluttuante derivante dai dati del SI AMV.

I Cantoni e la SVS considerano pragmatica la definizione dei valori di segnalazione e di azione e la soglia per la verifica e le misure. Ritengono adeguate le misure proposte, tuttavia, bisogna garantire che i risultati dei rilevamenti siano significativi. Siccome al momento non è così, bisognerebbe rimandare ed è necessario il coordinamento con i Cantoni (CDS, RGD e SSV sono dello stesso parere).

Alcuni produttori di carne (associazioni) rifiutano gli articoli 36a–36d in questa forma e suggeriscono di riformulare le disposizioni insieme al SVS (SVGM, RGD, SSV, SGP).

Art. 36a

Scienceindustries suggerisce di tenere in considerazione la struttura dello studio veterinario ai fini della determinazione dei valori di segnalazione e di azione. Per Micarna è importante che i valori di segnalazione e di azione siano chiaramente definiti e che quindi sia garantito un linguaggio uniforme. I pesci dovrebbero essere trattati separatamente e in modo diverso a seconda della specie. Identitas rimanda alla banca dati sul traffico di animali, dall'uso oramai comprovato, che potrebbe servire come riferimento per l'OMVet.

Le associazioni di agricoltori e (le associazioni di) produttori di carne suggeriscono che i valori di segnalazione e di azione debbano essere determinati e inclusi nell'ordinanza ed esortano a non trascurare il principio di Pareto, secondo cui, una volta raggiunto un certo standard di riduzione dell'uso di antibiotici, è difficile ridurre ulteriormente. Il valore di segnalazione dovrebbe interessare il 10–20 % delle aziende con il consumo o le quantità di prescrizione più alti, il valore di azione il 10% di queste.

Lo Zoo di Zurigo e l'ospedale veterinario di Zurigo propongono di fissare valori di segnalazione e di azione separati per le grandi cliniche specializzate, gli ospedali e gli zoo.

Art. 36b

Non sono pervenuti commenti specifici su questa disposizione (si vedano tuttavia i commenti generali sugli articoli 36a–36d).

Art. 36c

Le associazioni di agricoltori e ZG affermano che un periodo di osservazione di tre anni è praticabile solo per una produzione all in all-out e che tale arco di tempo proposto, durante il quale l'azienda può superare due volte i valori di azione, sarebbe quindi troppo breve. Vi è il rischio che la pressione esercitata da questa regolamentazione freni l'uso di antibiotici necessario a fini medici e che gli omessi trattamenti antibiotici abbiano come conseguenza diretta problemi di protezione degli animali.

Micarna vorrebbe che, al momento di chiarire le cause, si prendessero in considerazione i concetti di igiene, detenzione o cura inadeguati e gestione aziendale.

Art. 36d

I Cantoni e ASVC chiedono di verificare se la base legale per il trasferimento di dati tra Cantoni senza richiesta di assistenza amministrativa è regolata nell'ordinanza. In caso contrario, questo aspetto dovrebbe essere incluso nell'OMVet.

Secondo BE e ZH, nelle misure per ridurre il consumo di antibiotici dovrebbero venir coinvolti non solo il servizio sanitario animale, ma anche un corrispondente organo di consulenza cantonale.

RGD e SSV respingono la disposizione perché troppo dettagliata.

BEVB non è favorevole a un'imposizione alle aziende agricole come quella prevista dall'articolo 36d capoversi 2 e 3. Ritiene che la salute degli animali nelle aziende dovrebbe essere migliorata attraverso la collaborazione con il veterinario dell'effettivo e non attraverso tali imposizioni. Accoglie invece con favore misure come la promozione della partecipazione ai corsi di formazione continua.

Per SVS, le misure previste lasciano molte questioni aperte, per esempio il ritiro dell'autorizzazione di commercio al dettaglio. Mancherebbe una base giuridica in senso formale, aspetto criticato anche da ZG e PSA. Anche Scienceindustries, RGD, SSV e SVGM considerano problematico il ritiro dell'autorizzazione di commercio al dettaglio.

Anche RGD e KGD considerano questa disposizione troppo dettagliata e la rifiutano in questa forma.

Per TI è importante comunicare chiaramente che le misure sulla detenzione e l'alimentazione degli animali possono essere prese con largo anticipo se il detentore non rispetta gli obblighi in termini di protezione degli animali e della legislazione sulle epizootie.

Allegato 1

I Cantoni e ASVC ripetono in questo contesto la richiesta di una terminologia uniforme di «studio veterinario o clinica veterinaria» e di «detentore di animali e detenzione di animali».

Inoltre, al numero 1, capoverso 1 chiedono un riferimento all'articolo 10 capoverso 2 OMVet (visita dell'effettivo nel quadro di una convenzione Mvet). Al capoverso 2, i veterinari dovrebbero inoltre essere obbligati a controllare i registri di manutenzione degli impianti di foraggiamento (e delle attrezzature di anestesia). Inoltre, ai fini della protezione degli animali, va in-

cluso il controllo della corretta esecuzione dell'anestesia durante la decornazione e la castrazione. Infine, i Cantoni e ASVC fanno notare che nell'elenco del numero di visite all'anno mancano i conigli.

(Le associazioni di) produttori di carne chiedono di precisare, al numero 1, che possono essere controllate solo le scorte di medicinali negli edifici aziendali. Si respinge l'obbligo di controllo nelle aree private.

Associazioni di agricoltori e (associazioni di) produttori di carne sostengono che non vi sia alcuna relazione tra la dimensione dell'effettivo e la frequenza delle visite e che il vecchio sistema dovrebbe essere mantenuto. PSA propone ulteriori distinzioni (pollame, suini).

SAB, SAV e BEBV chiedono che si tenga conto della situazione particolare dell'estivazione, visto che in alcuni casi lo stesso gestore è responsabile di diverse aziende. La corretta amministrazione dei medicinali veterinari e degli animali dipende principalmente dal gestore dell'azienda.

Riguardo all'attuale capoverso 3, quasi tutti i Cantoni affermano che l'obbligo di effettuare la visita Mvet in concomitanza con una visita all'azienda necessaria per motivi medici toglie importanza alla visita Mvet. Ciò implicherebbe che la visita Mvet non è necessaria a fini medici.

I Cantoni e ASVC sono dell'opinione che non si debba indicare nella convenzione Mvet se vengono dispensati medicinali per la scorta o prescritti PMM/MM: tali circostanze possono cambiare in modo relativamente rapido e non sono legate a compiti specifici del veterinario. La convenzione Mvet dovrebbe includere «PMM/MM tramite impianti tecnici propri» e «medicinali veterinari tramite apparecchi di narcosi per inalazione». SVS respinge anche la disposizione sul contenuto della convenzione Mvet.

5. Commenti sull'ordinanza concernente il Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV)

Art. 3

Scienceindustries e Refdata sottolineano che le aziende dell'industria dei medicinali veterinari non hanno la possibilità di accedere ai numeri RIS. Pertanto, dovrebbe essere ancora possibile utilizzare i dati GLN.

Art. 4

Identitas suggerisce di fare riferimento alla banca dati sul traffico di animali. Vorrebbe che le informazioni sui valori di segnalazione e di azione a livello di azienda/detenzione di animali fossero consultabili nel tempo dagli allevatori nella BDTA. Solo così i detentori di animali potrebbero valutare regolarmente la loro situazione e reagire prontamente.

Art. 5

Secondo ASSGP, la Fondazione Refdata lavora da decenni affinché i principi di base della digitalizzazione, cioè tra le altre cose, l'identificazione univoca di persone, organizzazioni (GLN) e prodotti (GTIN) nel settore sanitario, seguano principi standard validi a livello globale e sia garantita la referenziazione in banche dati accessibili al pubblico e senza licenza. I veterinari e i relativi studi veterinari dispongono dei relativi numeri accessibili pubblicamente a tutte le parti interessate e alle autorità. Non ha senso regolare lo scambio di dati attraverso il numero

RIS, che non è accessibile a terzi, per mezzo di una «trasposizione» della base clienti tramite l'USAV, provocando così, tra le altre cose, remore ingiustificate da parte delle aziende in termini di protezione dei dati e segreti commerciali. Per questo motivo ASSGP propone di utilizzare per le relative notifiche al SI AMV i dati GLN accessibili al pubblico, che sono non ambigui e gratuiti.

Art. 12

Cantoni e ASVC suggeriscono di omettere il passaggio «qualifica di VRT». Le qualifiche di VRT non possono essere visualizzate in ASAN e collegate a tale sistema, ma solo in MedReg (indirettamente tramite [IDI] dello studio veterinario assegnato alla persona).

Allegato 1

ASSGP richiede che il GLN sia richiesto in modo coerente in tutti in casi in cui sia necessario identificare in modo univoco un'organizzazione/azienda. Lo standard di identificazione GTIN, che permette di identificare in modo univoco le confezioni di medicinali, consente la registrazione automatizzata e senza errori dei dati delle confezioni lungo l'intera catena del valore, cioè fino all'effettiva dispensazione; ciò non è garantito invece dal numero di omologazione, visto che può verificarsi in qualsiasi momento un errore nell'inserimento dei dati. Il GTIN è identificato in un codice a barre EAN-13. Refdata propone corrispondenti aggiustamenti concreti.

I Cantoni chiedono che l'unità per le notifiche e le valutazioni a livello del SI AMV (così come per la convenzione Mvet) sia lo «studio o la clinica veterinaria» e di eliminare così il nome della persona che prescrive, dispensa o usa l'antibiotico.

6. Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

AG	Kanton Aargau, Regierungsrat
AI	Kanton Appenzell Innerrhoden, Landammann und Standeskommission
AR	Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat
BE	Kanton Bern, Regierungsrat
BL	Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat
BS	Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat
FR	Canton de Fribourg, Conseil d'État
GE	Canton de Genève, Conseil d'État
GL	Kanton Glarus, Departement Finanzen und Gesundheit
GR	Kanton Graubünden, Regierung
JU	Kanton Jura, Gouvernement

NE	Canton de Neuchâtel, Conseil d'État
NW	Kanton Nidwalden, Regierungsrat
OW	Kanton Obwalden, Finanzdepartement
SG	Kanton St. Gallen, Gesundheitsdepartement
SH	Kanton Schaffhausen, Departement des Innern
SO	Kanton Solothurn, Regierungsrat
TG	Kanton Thurgau, Regierungsrat
TI	Canton Ticino, Consiglio di Stato
UR	Kanton Uri, Landammann und Regierungsrat
VD	Kanton Waadt, Conseil d'État
VS	Kanton Wallis, Conseil d'État
ZG	Kanton Zug, Gesundheitsdirektion
ZH	Kanton Zürich, Regierungsrat

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Alleanza del Centro	Partito «Alleanza del Centro»
PS	Partito socialista svizzero

Associazioni mantello nazionali dell'economia

SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
USC	Unione svizzera dei contadini

Altre cerchie interessate

Apisuisse	Organizzazione mantello delle associazioni svizzere di apicoltori
ASSGP	Associazione svizzera dell'Industria Farmaceutica per l'Auto-medicazione
BEBV	Berner Bauern Verband
SSPR	Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti
Biosuisse	Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica

CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica
FiBL	Istituto dell'agricoltura biologica
GalloSuisse	Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
SVS	Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri
HOS	Holstein Switzerland
Identitas	Identitas SA
KGD	Servizio sanitario svizzero per vitelli SSV
Micarna	Micarna SA
Pharmasuisse	Schweizerischer Apothekerverband
Proviande	Società Proviande
Refdata	Stiftung Refdata

RGD	Rindergesundheitsdienst
RTA	Round Table Antibiotics
ASA	Società svizzera di economia alpestre
SBLV	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
Scienceindustries	Business Association Chemistry Pharma Life Sciences
SGP	Schweizer Geflügelproduzentenverband
SMGP	Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie
PSL	Produttori svizzeri di latte
SOBV	Solothurner Bauernverband
PSA	Protezione svizzera degli animali
Suisseporcs	Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband
SVGM	Associazione svizzera per la medicina del pollame della SVS
Swiss Beef	Swiss Beef AG

FSAC	Federazione svizzera d'allevamento caprino
Tierspital ZH	Ospedale universitario veterinario, reparto animali da reddito
Uni Bern	Clinica equina ISME, Facoltà Vetsuisse di Berna
Uni Zürich	Università di Zurigo, Facoltà Vetsuisse
ASVC	Associazione svizzera dei veterinari cantonali
Zoo Basel	Giardino zoologico di Basilea
Zooschweiz	Zooschweiz, Associazione dei parchi zoologici svizzeri gestiti in modo scientifico
Zoo ZH	Zoo di Zurigo

Privati

	Tierarztpraxis im Bad AG, Heiden
--	----------------------------------